

# Risarcimento danni per lavoratore inadempiente



Risarcimento danni per lavoratore inadempiente

Cosa potrebbe succedere se, all'interno di un'azienda, il lavoratore cagiona un danno all'impresa durante il suo orario di lavoro?

Per prima cosa il datore di lavoro, venuto a conoscenza del danno, è bene si premuri ad adottare un provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente colpevole del fatto.

Si tratta in questo caso quantomeno di produrre un richiamo formale, in forma scritta, nel quale si contesti al dipendente quanto patito a causa dell'inadempienza del lavoratore stesso. Dopo aver compiuto questa formalità, sarà possibile per il proprietario dell'impresa richiedere e ottenere un risarcimento danni. In questo modo verrà garantita al dipendente una forma di tutela, visto la sua posizione di inferiorità all'interno dell'azienda.

## Risarcimento danni per lavoratore inadempiente: articolo 2104 del Codice civile

L'articolo 2104 del Codice civile afferma che: *"Il prestatore di lavoro deve usare la **diligenza** richiesta dalla natura della*

*prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende."*

La giurisprudenza infatti sostiene che il lavoratore debba svolgere le proprie mansioni in maniera diligente. Ciò vuol dire rispettando le direttive e gli obiettivi proposti e perseguiti dall'impresa per la quale lavora.

Nel caso in cui il lavoratore risulti inadempiente, sarà onere del datore di lavoro presentare un richiamo scritto al dipendente. In seguito sarà possibile licenziare lo stesso dipendente per una sua responsabilità disciplinare. Qualora l'azienda subisca un danno economico a causa dell'inadempienza è possibile richiedere al dipendente anche un risarcimento danni.

## **Risarcimento danni per lavoratore inadempiente: la sentenza n.60 del 17 marzo 2017**

Una sentenza emessa dal Tribunale di Mantova, la numero 60 del 17 marzo 2017, infatti, afferma che il datore di lavoro può agire in tre modi differenti, ovvero po' in primo luogo richiamare il dipendente attraverso un richiamo formale disciplinare. Può in secondo luogo procedere al richiamo formale e alla richiesta di risarcimento danni. Oppure è possibile chiedere esclusivamente il risarcimento danni.

## **Risarcimento danni per lavoratore inadempiente: i Ccnl**

Le norme specifiche per formalizzare la richiesta di risarcimento danni variano però a seconda della contrattazione collettiva a cui il dipendente fa riferimento. Le norme

infatti variano a seconda del Ccnl preso in considerazione.

## **Quando si ha diritto a un risarcimento danni?**

Per poter chiedere [risarcimento danni](#) devono sussistere questi punti imprescindibili:

- Si deve aver subito un danno.
- Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
- Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
- Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.

Il consiglio, per chi abbia subito danni a causa di lavoratore inadempiente, è quello di rivolgersi a un [avvocato](#) per poter far valere al meglio i propri diritti.

AL Assistenza Legale

Avvocato Cristiano Cominotto

[www.alassistenzalegale.it](http://www.alassistenzalegale.it)

# **Risarcimento danni per lavoratore**

**inadempiente**

Hanno parlato di noi

***CORRIERE DELLA SERA***

**la Repubblica**

Il Sole **24 ORE**

**il Giornale**

**Italia Oggi**

**Libero** Quotidiano.it

**fanpage.it**

**PANORAMA**

**TGCOM 24**

**TG/5**

**Rai News 24**

**Rai 1**

**Rai 2**

**Rai 3**

**Rai Radio 1**

***CORRIERE DELLA SERA***

**la Repubblica**

**Il Sole 24 ORE**

**il Giornale**

**ItaliaOggi**

**Libero** Quotidiano.it

**fanpage.it**

**PANORAMA**

**TGCOM24**

**TG/5**

**Rai News 24**

**Rai 1**

**Rai 2**

**Rai 3**

**Rai Radio 1**

## Contattaci

- Orari

Lunedì – Venerdì: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

Lunedì – Venerdì:

9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

- [Email](#)

[info@alassistenzalegale.it](mailto:info@alassistenzalegale.it)

- [Telefono](#)

[+39 3453338510](tel:+393453338510)

- [WhatsApp](#)

[+39 3453338510](tel:+393453338510)

[Chiamaci](#)

[Contattaci](#)

Ho letto e accetto i termini dell'[Informativa sulla Privacy](#)

Invia